



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 4-1/2022 P.U. promosso da:

(C.F.) rappresentata e difesa dall'avv.
GIUSEPPE RUSSO

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata in data 16 settembre 2022 da

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa NORMA D'AMBROSIO, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII come da integrazioni del 3.01.2023 e 12.01.2023 a seguito di richieste di chiarimenti del GD anche all'esito delle osservazioni mosse dal creditore ipotecario COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA per il quale il piano prevede una soddisfazione nella misura del 20% del proprio credito;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore (come già chiarito nel decreto interinale del 21.10.2022 sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 21 ottobre 2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a



cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice; dato atto che, con nota depositata il 16 novembre 2022, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato le osservazioni mosse dai creditori SOGET e COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA, le prime superate per nota dello stesso Gestore e le seconde richieste in integrazione da questo GD;

che all'esito dei chiarimenti resi e della attestazione del Gestore, le osservazioni mosse non meritano di ostare alla omologazione del piano, anche in termini di convenienza;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 146.637,00, ed è così composta:

	CREDITORE	CREDITI IPOTEC.	CREDITI PRIV. EX 2752 CC	CREDITI CHIROGRAF.	
1	AR (doc.7)		€ 1.884,89	€ 545,63	
2	SOGET (COMUNE LANCIANO doc. 8)		€ 437,48		
3	SOGET (REGIONE ABRUZZO doc. 9)		€ 342,95		
4	COOP. DI CREDITO DI GARANZIA (doc.10)	€ 16.004,12			
5	IFIS BANCA SPA (doc. 11)			€ 16.270,78	
6	(doc.12)			€ 22.370,00	
7	BPER SPA (doc. 13)	€ 74.521,67			
8	PRESTITALIA SPA (cessione 5° -doc14)			€ 13.338,15	
9	WINDTRE SPA (doc. 15)			€ 333,28	
10	REGIONE ABRUZZO (doc.16)		€ 589,02		
	TOTALI	€ 90.525,79	€ 3.254,34	€ 52.857,84	
	TOTALE GENERALE				€ 146.637,97

1) Il credito AR è così composto:

TIPOLOGIA	PRIVILEGIO ex art. 2752	CHIROGRAFO	
CANONI RAI		€ 460,48	
REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	€ 161,28	€ 10,71	AGGIO E DIRITTI NOTIFICA
PREFETTURA DI CHIETI		€ 6,30	COMPRESI AGGIO E DIRITTI
BOLLI AUTO	€ 1.663,61	€ 61,66	AGGIO E DIRITTI NOTIFICA
GIUDICE DI PACE	€ 60,00	€ 6,48	AGGIO E DIRITTI NOTIFICA
TOTALI	€ 1.884,89	€ 545,63	
TOTALE GENERALE			€ 2.430,52



considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 78 mesi (6 anni e 6 mesi) mediante il versamento di una rata mensile di € 250,00 :

CREDITI	% DI SODDISFO	AMMONTARE	PERIODO DI ESTINZIONE	RESIDUO
PREDEDUCIBILI	100%	€ 10.494,68	MESI 42 X € 250,00	€ 5,32
COOP. GAR. (IP.GIUD.)	20%	€ 3.200,82	MESI 13 X € 250,00	€ 54,50
AR – PRIVILEGIO 2752 CC	15%	€ 488,16	MESI 2 X € 250,00	€ 66,34
CHIROGRAFARI	10%	€ 5.285,79	MESI 21 X € 250,00	€ 30,55
TOTALI		€ 19.469,45	78 x 250 = € 19.500,00	€ 30,55

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 4.658,20 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento") e del legale che ha assistito la ricorrente, avv. Giuseppe Russo, pattuito in € 5.836,48 , compensi che saranno corrisposti in n. 42 rate complessive dell'importo determinato in € 250,00 mensili;
- 2) il pagamento della rata di mutuo, IPOTECARIO BPER, secondo il piano di ammortamento € 611,31 mensili
- 3) il pagamento del creditore ipotecario (IPOTECA GIUDIZIALE) COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA nella misura del 20% per n. 13 mesi a partire dal 43esimo;
- 4) il pagamento del creditore privilegiato 2752 c.c. dal 56esimo mese per n. 2 mesi;
- 5) il pagamento dei creditori chirografari per gli ultimi 21 mesi nella misura del 10%;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che sono state superate osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 16 settembre 2022 da

_____ nata a _____ a _____ (CH) il _____ ed ivi residente in _____



) rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE

RUSSO

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Norma D'Ambrosio, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a) la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA



alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. ssa NORMA D'AMBROSIO.

Lanciano, li 16/01/2023

Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso

